



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del D. L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Veneto, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per il progetto denominato "Aeroporto 'Valerio Catullo' di Verona – Masterplan 2015-2030", con nota n. 3557/ENAC/PROT del 15 gennaio 2016, acquisita al prot. n. 1179/DVA del 19 gennaio 2016;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito della documentazione progettuale e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 15 gennaio 2016 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "L'Arena";

VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che la pubblicazione della documentazione integrativa per la pubblica consultazione è avvenuta in data 12 settembre 2016 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "L'Arena";

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. e dei pareri pervenuti ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., considerati dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportate alle pagg. 3 e 4 del Parere n. 2303 del 10 febbraio 2017;

PRESO ATTO delle controdeduzioni alle osservazioni fornite dal proponente, e considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

PRESO ATTO che il Master Plan oggetto del presente provvedimento si pone l'obiettivo di:

- consentire il soddisfacimento della crescente domanda di trasporto aereo a breve, medio e lungo termine, con adeguati livelli di servizio;
- migliorare l'efficienza operativa in termini di comfort del passeggero ed automazione dei trattamenti;
- conseguire la configurazione finale per fasi successive atte a soddisfare l'incremento di capacità di traffico nei vari scenari temporali;
- adeguare le infrastrutture agli standard dimensionali e di servizio a quanto previsto dall'ENAC e da gli altri enti internazionali (IATA, ICAO, FAA), nonché agli standard in essere presso i principali aeroporti nazionali ed internazionali.



Le opere previste sono riferibili alla tipologia di cui al punto 10) dell'allegato II alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., sono suddivise nelle seguenti tre fasi temporali:

- fase 1 - breve termine (anno 2020)
- fase 2 - medio termine (anno 2025)
- fase 3 - lungo termine (anno 2030)

e riguardano:

- infrastrutture di volo: adeguamento Taxiway esistente Nord, nuovo Turnpad, nuova Torre di Controllo, nuova RET;
- apron: riconfigurazione e ampliamento apron esistente, piazzola deicing;
- infrastrutture di accesso: nuova rotatoria e viabilità di distribuzione;
- aree di sosta auto: parcheggio multipiano (parcheggio interrato), pavimentazione parcheggio low cost;
- sistema aerostazioni: interventi di riqualificazione aerostazione esistente e ampliamento terminal passeggeri, riqualifica Curb, trattamento viabilità land-side con miscela fotocatalitica;
- strutture tecniche e di supporto: deposito mezzi rampa, nuova strada perimetrale Nord, nuovo deposito carburanti, nuova caserma Vigili del fuoco, riqualifica viabilità perimetrale Sud;
- sistemi tecnologici: adeguamento impianti e sistemi tecnologici;

CONSIDERATO che l'area d'intervento non ricade neppure parzialmente all'interno di Zone di Protezione Speciale (ZPS) o di Siti di Interesse Comunitario (SIC), e che tali aree sono situate a elevata distanza (oltre 5-6 km) dal sedime aeroportuale;

CONSIDERATO che nel parere n. 2303 del 10 febbraio 2017, la Commissione Tecnica VIA/VAS prende atto che il proponente dichiara che *"è possibile affermare che lo sviluppo dell'aeroporto previsto non interferisce con le aree protette presenti"*;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2303 del 10 febbraio 2017, assunto al prot. 3284/DVA del 13 febbraio 2017, costituito da n. 33 pagine, positivo con prescrizioni;

PRESO ATTO della Delibera n. 2855 del 10 novembre 2016 con cui il Comune di Verona ha formalizzato le proprie osservazioni sul procedimento;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, con parere n. 2359 del 7 aprile 2017, assunto al prot. 8754/DVA del 11 aprile 2017, valutata la citata Delibera del Comune di Verona, e *"ritenuto che quanto ripresentato dal Comune di Verona trova riscontro nelle controdeduzioni alle osservazioni espletate nell'ambito dell'istruttoria conclusa dalla Commissione con il parere n. 2303 del 10/02/2017"*, ha confermato il parere n. 2303 del 10 febbraio 2017;



ACQUISITO il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 16468 del 1 giugno 2017, assunto al prot. 13081/DVA del 1 giugno 2017, costituito da n. 4 pagine, positivo con prescrizioni;

ACQUISITO il parere della Regione Veneto, trasmesso con nota n. 218398 del 5 giugno 2017, assunto al prot. 13185/DVA del 5 giugno 2017, costituito da n. 4 pagine, positivo con prescrizioni;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

1. parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2303 del 10 febbraio 2017, prot. 3284/DVA del 13 febbraio 2017;
2. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. 16468 del 1 giugno 2017, prot. 13081/DVA del 1 giugno 2017;
3. parere della Regione Veneto, n. 218398 del 5 giugno 2017, prot. 13185/DVA del 5 giugno 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA.

Sulla base di tale ricognizione sono stati acquisiti i pareri di cui alle pagg. 3 e 4 del Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2303 del 10 febbraio 2017, considerati dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo.

Eventuali ulteriori autorizzazioni ambientali relative al livello progettuale oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16



A

gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

DECRETA

la compatibilità ambientale del "Master Plan 2015-2030" dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona, presentato da ENAC, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1.

Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

Sez. A)

Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

1. Al fine di rendere coerenti i piani di zonizzazione acustica dei Comuni di Sommacampagna, Villafranca e Verona con il clima acustico aeroportuale attuale e in previsione, la realizzazione delle opere previste nella fase a breve termine (2020) di attuazione del MasterPlan, è subordinata alla definizione secondo le procedure previsti dagli artt. 5 e 6 del DM 31/10/1997, dell'intorno aeroportuale con le Zone A, B, C. Definita la zonizzazione acustica e le procedure antirumore da parte della Commissione Aeroportuale, il Proponente dovrà provvedere ad aggiornare lo scenario acustico e di conseguenza verificare, ed eventualmente modificare e/o implementare, gli interventi di mitigazione/compensazione concordati e/o da concordare nell'Accordo Territoriale di cui alla Prescrizione 2.
2. Si definisca un Accordo Territoriale coordinato da ARPAV tra l'ENAC, il Gestore aeroportuale, la Provincia di Verona e i Comuni di Verona, Sommacampagna e Villafranca nel quale precisare la coerenza degli interventi previsti dal MasterPlan rispetto ai Piani di Assetto del Territorio (PAT) dei singoli Enti locali. Nell'Accordo dovranno essere condivise le tipologie, le qualità, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di mitigazione e o compensazione ambientali.
3. Si dovrà predisporre, prima della prevista Fase 1 a breve termine (2020), un piano di monitoraggio ambientale (PMA) in accordo con ARPAV e secondo le linee guida nazionali e/o regionali. Il PMA dovrebbe riguardare tutte le fasi di sviluppo. Per quanto riguarda la componente atmosfera è necessario che il piano tenga costantemente sotto controllo la qualità dell'aria attraverso un adeguato numero di postazioni fisse di rilevamento specie per quelle localizzate nel rilevare il ciclo LTO in modo da distinguere il contributo emissivo nelle fasi



di decollo e di atterraggio da quello delle operazioni aeroportuali. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai potenziali ricettori indicati nello SIA nei gruppi B – E – I – J – O – R presenti nelle vicinanze dell'aeroporto. Per quanto riguarda il rumore il monitoraggio dovrà essere effettuato sia all'interno dell'intono aeroportuale che all'esterno in prossimità dello stesso, all'interno sarà rilevato e valutato rispettando quanto prevede il D.M. 31/10/1997, mentre all'esterno sarà valutato nel rispetto dei limiti previsti dai Piani di Classificazione Acustica (PCCA) dei Comuni che li hanno adottati. Per la rumorosità legata alle attività di sorvolo segnalate nello SIA e relative alle aree residenziali dei Comuni di Villafranca e Sommacampagna, dovrà essere eseguito un rilievo puntuale del livello acustico sui singoli edifici più esposti con le modalità ed i tempi previsti dal D.M. 31/10/1997.

4. Gli interventi previsti nel Masterplan Idraulico atti a garantire la totale sicurezza idraulica del bacino aeroportuale financo il rispetto della normativa sulla compatibilità idraulica, dovranno essere oggetto di una Progettazione Esecutiva che dovrà avvenire entro la prevista Fase 1 a breve termine (2020).
5. In via precauzionale, prima della prevista Fase 1 a breve termine (2020), dovrà essere definita una Proposta di Progetto che sappia rispondere ed avviare al rischio Bird-strike secondo la metodologia e strumentazione più avanzata nel settore.
6. La realizzazione di qualsiasi opera prevista dalle tre fasi di attuazione del MasterPlan è subordinata alla presentazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT) redatto ai sensi del D.M. n. 161/2012;

Sez. B)

Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1. Dovranno essere effettuate indagini archeologiche preventive agli scavi e alla movimentazione dei terreni, anche con la realizzazione di sondaggi e trincee a cura di personale dotato di adeguata e specifica professionalità; eventuali rinvenimenti potranno comportare la necessità di effettuare scavi stratigrafici in estensione e condizionare la realizzazione delle opere, con specifici interventi di tutela. La Soprintendenza competente dovrà essere informata con congruo anticipo del nominativo della ditta incaricata e della data di inizio indagini.



Sez. C)

Prescrizioni della Regione Veneto

Sono da ottemperare le prescrizioni dettate dalla Regione Veneto nel parere n. 218398 del 5 giugno 2017, qualora non già ricomprese o non in contrasto con le prescrizioni richiamate alle lettere A) e B) del presente decreto.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Sez. A)

Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

Prescrizioni: A) 1, 3 e 4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A) 2

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – fase precedente alla progettazione esecutiva

Ente Vigilante: ARPA Veneto

Enti coinvolti: Provincia di Verona, Comuni di Verona, Sommacampagna e Villafranca

Prescrizione: A) 5

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: ARPA Veneto



Prescrizione: A) 6

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase precedente la cantierizzazione e/o fase di allestimento e preparazione del cantiere

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Sez. B)

Prescrizione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B) 1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – fase precedente alla progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Sez. C)

Prescrizioni della Regione Veneto

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) provvederà la Regione Veneto.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato a ENAC, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ARPA Veneto e alla Regione Veneto, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Considerato che il progetto richiederà tempi di realizzazione superiori al quinquennio stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è fissato un termine per la realizzazione delle opere coerente con il cronoprogramma valutato, fermo restando che l'inizio dei lavori, da comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovrà comunque avvenire



entro il quinquennio successivo alla data del presente provvedimento; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e della Regione Veneto, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO



